

Domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione proposta dal
convenuto - Attenuazione dell'onere probatorio per il rivendicante -
Limiti - Fondamento - prova civile - onere della prova - in genere

In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una
domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad
usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto
ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere
probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo
titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di
acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema
disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza
dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da
parte dell'attore.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8215 del 22/04/2016